



ASSOCIAZIONE LAGO BURIDA A.P.S.

Sede legale in Porcia, via Burrida n. 43

Codice fiscale 91002690930

Iscritta al n. 316 dell'Albo delle APS FVG

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, ventuno del mese di maggio dell'anno duemilaventidue alle ore venti e trenta,

(21.05.2022 - h. 20.30)

presso la sede sociale dell'associazione in Porcia, via Burrida n. 43, si è svolta in seconda convocazione, dopo che la prima è andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Modifica dello Statuto in ottemperanza al D.Lgs. 117/2017.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'associazione, Ido Danilo Zoat, il quale con l'assenso dei presenti, invita il sig. Giuseppe Zoia, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente dopo aver constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti 65 soci su 125, ovvero tanti quanti richiesti dallo statuto sociale;
- che è presente la maggioranza dei consiglieri;

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente delinea ai presenti le motivazioni che porterebbero alla modifica dello statuto sociale. In particolare, informa che in attesa della notifica del transito definitivo al Registro Unico Nazionale degli Terzo Settore (RUNTS) gli uffici regionali chiedono - con pec del 27 gennaio 2021 - di apportare alcune modifiche e integrazioni che meglio consentono di adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/2017.

Vengono proposte, pertanto, ai presenti le seguenti modifiche e integrazioni statutarie:

- a) alla fine dell'art. 4, secondo comma, viene aggiunto il seguente periodo: **"Tuttavia il numero dei soci qualificati come enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve esser superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate."**;
- b) alla fine dell'art. 5, secondo comma, viene aggiunto il seguente punto: **"- esaminare i libri sociali secondo le modalità di cui all'art. 18."**;

Ido Danilo Zoat
Giuseppe Zoia

- c) l'ultimo comma dell'art. 8, viene modificato nel modo seguente: "**Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.**";
- d) al termine dell'art. 18, viene aggiunto il seguente secondo comma: "**I Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'associazione e previa richiesta scritta al Presidente.**".

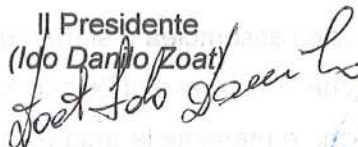
Dopo una disamina del tema da parte dei presenti, viene data lettura della bozza del nuovo statuto dell'associazione, al termine della quale, l'assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare le suddette modifiche allo Statuto dell'associazione, che novato viene allegato alla lettera A), quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno e senza che nessuno dei presenti abbia chiesto ulteriormente la parola, la seduta viene tolta alle ore 21.10, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
(Giuseppe Zoia)


Il Presidente
(Ido Danilo Zoia)




14 GIU. 2022

atto registrato a Pordenone il
al n° 1073 Mod. 3 con liquidati € ESSENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 1



Allegato A)

STATUTO ASSOCIAZIONE LAGO BURIDA A.P.S.

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

L'associazione di promozione sociale denominata "**ASSOCIAZIONE LAGO BURIDA A.P.S.**" (nel seguito indicata come "associazione") opera ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile e dell'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" (nel seguito indicato come CTS), nonché delle altre norme tempo per tempo vigenti in materia

L'associazione ha sede legale nel Comune di Porcia.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, della seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, co. 1, lett. i, del D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (art. 5, co. 1, lett. k, del D.Lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. f, del D.Lgs. 117/2017).

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà:

- gestire ogni forma di attività ricreativa, culturale, folcloristica e di tutela e valorizzazione dell'ambiente idonea a promuovere la conoscenza e l'importanza sociale delle stesse nel territorio;
- effettuare l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di immobili e attrezzature connesse allo scopo sociale;
- organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di valorizzazione e tutela dell'ambiente;
- organizzare incontri, manifestazioni, conferenze, seminari, e corsi;
- organizzare e gestire, in nome proprio e di terzi, mostre, ed esposizioni;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- organizzare escursioni e visite sul territorio;
- pubblicare e/o promuovere scritti;
- indire borse di studio e/o premi;
- mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'associazione è sorta.

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 3 (Attività diverse e raccolta fondi)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi

Cost. del Documento

STATUTO
ASSOCIAZIONE "L'ALBA E LA VAL D'AOSTA"

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)
L'Associazione "L'Alba e la Val d'Aosta" (di seguito denominata "Associazione") ha sede in Alba (CN) e ha durata illimitata.

Art. 2 (Scopo)
L'Associazione ha lo scopo di promuovere, organizzare e realizzare iniziative culturali, sportive, turistiche e sociali nel territorio dell'Alba e della Val d'Aosta, al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della zona.

Art. 3 (Attività di base e raccolta fondi)
L'Associazione svolge le seguenti attività di base: promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative culturali, sportive, turistiche e sociali; raccolta fondi; gestione dell'immagine e della comunicazione.

Art. 4 (Struttura)
L'Associazione è costituita da un Consiglio di Amministrazione, da un Comitato di Sorveglianza e da un Comitato di Gestione.

Art. 5 (Rappresentanza)
L'Associazione è rappresentata in giudizio dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (Modifiche allo Statuto)
Le modifiche allo Statuto sono decise dalla Assemblea Generale.



PAGINA NON UTILIZZABILE - PAGINA NON UTILIZZABILE - PAGINA NON UTILIZZABILE - PAGINA NON UTILIZZABILE - PAGINA NON UTILIZZABILE

di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Tuttavia il numero dei soci qualificati come enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere i suoi dati anagrafici, luogo di residenza, codice fiscale, telefono e email, con la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo o di un proprio delegato. L'ammissione deve essere annotata nel libro degli associati.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In caso di non accoglimento il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità di cui all'art. 18.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Stefano D'Amico

di cui non è possibile... di cui non è possibile... di cui non è possibile...

Art. 1 (Società a responsabilità limitata) - PAGINA NON UTILIZZABILE

Art. 2 (Società a responsabilità limitata) - PAGINA NON UTILIZZABILE

Art. 3 (Società a responsabilità limitata) - PAGINA NON UTILIZZABILE

Art. 4 (Società a responsabilità limitata) - PAGINA NON UTILIZZABILE

Art. 5 (Società a responsabilità limitata) - PAGINA NON UTILIZZABILE

Art. 6 (Società a responsabilità limitata) - PAGINA NON UTILIZZABILE

Art. 7 (Società a responsabilità limitata) - PAGINA NON UTILIZZABILE

Art. 8 (Società a responsabilità limitata) - PAGINA NON UTILIZZABILE



L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il recesso può essere manifestato dal socio anche con il mancato pagamento delle quota associativa entro due mesi dalla fine dell'esercizio sociale.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 (Organi)

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, l'Organo di controllo e il Revisore legale.

Art. 8 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea ad uno dei recapiti risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bi-

Doc. 1000 Documento

PAGINA NON UTILIZZABILE - PAGINA NON UTILIZZABILE - PAGINA NON UTILIZZABILE



lancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi incluso il Direttore artistico, o i Direttori artistici, determinandone, eventualmente, i compensi.

Il Consiglio direttivo è formato da almeno 3 componenti, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26, c. 6, del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presiden-

Lancini

Scatola

...e in tal caso, il Consiglio d'Amministrazione deve essere convocato entro 15 giorni dalla data di scadenza del mandato. Il Consiglio d'Amministrazione deve essere convocato entro 15 giorni dalla data di scadenza del mandato. Il Consiglio d'Amministrazione deve essere convocato entro 15 giorni dalla data di scadenza del mandato.

Art. 8 (Consiglio d'Amministrazione)
Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di gestione e amministrazione della Società. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero di membri pari a quello delle azioni ordinarie emesse dalla Società. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da un terzo dei suoi membri. Il Consiglio d'Amministrazione ha il potere di deliberare su tutti gli affari di gestione e amministrazione della Società.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle sue funzioni a uno o più comitati o a uno o più amministratori delegati. Il Consiglio d'Amministrazione può anche delegare parte delle sue funzioni a uno o più amministratori delegati. Il Consiglio d'Amministrazione può anche delegare parte delle sue funzioni a uno o più amministratori delegati.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da un terzo dei suoi membri. Il Consiglio d'Amministrazione ha il potere di deliberare su tutti gli affari di gestione e amministrazione della Società. Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle sue funzioni a uno o più comitati o a uno o più amministratori delegati.

Art. 10 (Presidente)
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è l'organo di rappresentanza della Società. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è eletto dal Consiglio d'Amministrazione per un periodo di tre anni. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha il potere di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio d'Amministrazione.



te convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti di Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 (Revisione legale)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1

Doc. del Soc. L. Taruffo

PAGINA NON UTILIZZABILE - PAGINA NON UTILIZZABILE - PAGINA NON UTILIZZABILE

DATA NON UTILE

ENTRÉE

NON UTILIZZABILE



(primo) gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 17 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge, deve:

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 18 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

I Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'associazione e previa richiesta scritta al Presidente.

Art. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo set-

Consiglio direttivo

Consiglio di amministrazione

Art. 20 (Lavoratori)
L'associazione deve essere costituita da almeno tre lavoratori dipendenti o autonomi che, per ragioni di fatto, hanno interesse comune a costituirsi in associazione per la tutela dei propri interessi economici e sociali.

Art. 21 (Lavoratori)
L'associazione deve essere costituita da almeno tre lavoratori dipendenti o autonomi che, per ragioni di fatto, hanno interesse comune a costituirsi in associazione per la tutela dei propri interessi economici e sociali.

Art. 22 (Volontari)
L'associazione deve essere costituita da almeno tre volontari che, per ragioni di fatto, hanno interesse comune a costituirsi in associazione per la tutela dei propri interessi economici e sociali.

Art. 23 (Lavoratori)
L'associazione deve essere costituita da almeno tre lavoratori dipendenti o autonomi che, per ragioni di fatto, hanno interesse comune a costituirsi in associazione per la tutela dei propri interessi economici e sociali.

Art. 24 (Lavoratori)
L'associazione deve essere costituita da almeno tre lavoratori dipendenti o autonomi che, per ragioni di fatto, hanno interesse comune a costituirsi in associazione per la tutela dei propri interessi economici e sociali.

PAGINA NON UTILIZZABILE - PAGINA NON UTILIZZABILE - PAGINA NON UTILIZZABILE - PAGINA NON UTILIZZABILE - PAGINA NON UTILIZZABILE

Direzione

tore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 22 (Clausola di mediazione)

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente statuto, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione al giudizio secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nella provincia di Pordenone.

Art. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni, in quanto compatibile, e dal Codice civile.

* * *

Porcia, lì 21 maggio 2022



Dot. Lab. Dan. L. Tarquini